

**MOZIONE PER LA MODIFICA DELLA DURATA DELLA "SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI" ESPRESSA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

La sottoscritta, Avv. Barbara Barbuscia, Delegata al Congresso Nazionale Forense dei Catania per l'Ordine degli Avvocati di Roma, considerato:

- che il Decreto Legge n.132/2014, recante " *misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", convertito con modificazioni dalla legge 10 Novembre 2014, n. 162 (GU 10/11/2014, n. 261) ha modificato la durata della "sospensione feriale dei termini processuali;
- che dunque, a decorrere dal 2015, la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno, mentre il precedente periodo prevedeva un'interruzione dal 1° agosto al 15 settembre;
- che quindi, i termini della sospensione feriale sono stati ridotti di 15 giorni, pari a circa un terzo rispetto al precedente periodo pari a 45 giorni;
- che lo smaltimento del "contenzioso arretrato" non è strettamente legato alla riduzione dei termini processuali della sospensione feriale;
- che la sospensione feriale dei termini non risulta necessariamente connessa con le ferie dei magistrati,
- che di fatto, tale riduzione dei termini di sospensione, non comporta una effettiva riduzione della durata dei processi con evidente recupero di efficienza del sistema "giustizia";
- che la durata dei processi dipende dal numero dei procedimenti iscritti al ruolo in rapporto al numero dei procedimenti che ciascun magistrato è in grado di decidere ogni anno;
- che più in generale, la dirigenza degli uffici giudiziari proroga, quasi sempre a sua discrezione il termine feriale oltre il 31 agosto;
- che di fatto, tale riduzione della sospensione feriale dei termini si traduce in un evidente disagio per gli avvocati, in contrapposizione alla finalità ispiratrice della norma, ossia "garantire le parti" durante il periodo estivo, in applicazione del più generale diritto di difesa.

chiede

che il Congresso voti ed approvi la seguente

**MOZIONE**

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari la seguente proposta di modifica dell'art. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 così come modificato dall'art.16 del citato D.L. 132:

"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto **dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno**, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale."

NUOVA FORMULAZIONE dell'art. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 così come modificato dall'art.16 del citato D.L. 132

"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto **dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno**, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale."